PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 17 - numero 3678 di lunedì 14 dicembre 2015

Il D.Lgs. 231/2001 e l'integrazione dei sistemi di gestione

Indicazioni sul D.Lgs. 231/2001, sui modelli di organizzazione e sull'integrazione dei sistemi di gestione. Le responsabilità dell'ente, gli aspetti comuni tra sistemi di gestione ISO e i modelli di organizzazione e il futuro standard ISO 45001.

Milano, 14 Dic ? Abbiamo più volte sottolineato sia l'importanza - per le aziende, per la sicurezza dei lavoratori ? dell'adozione e corretta attuazione di idonei **modelli organizzativi**, sia la necessità di **integrare tra loro i sistemi di gestione**. Infatti i sistemi di gestione integrati evitano le duplicazioni, prevengono i conflitti, creano sinergie e favoriscono una reale integrazione organizzativa.

Per affrontare i temi del **D.Lgs. 231/2001**, relativo alla disciplina della responsabilità amministrativa, e dell'**integrazione dei sistemi di gestione** possiamo presentare oggi un intervento che si è tenuto durante un incontro formativo del 4 giugno 2015, organizzato dall' Azienda Sanitaria Locale di Milano, con il titolo " Sistemi di gestione della sicurezza e articolo 30 D.Lgs. 81/08. Modelli di organizzazione e di gestione aziendale e applicazione del D.Lgs. 231 del 2001".
Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0091] ?#>

Nell'intervento "**Modello di organizzazione e gestione D.lgs. 231/01 e modelli di organizzazione e gestione aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro (Art. 30 D.lgs. 81/08)**", a cura di Stefano Michelotti e Andrea Leonardi, sono affrontate varie tematiche relative al D.Lgs. 231/2001, all'articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 e ai vari sistemi di gestione .

Ad esempio si ricorda che il **D.Lgs. 231/2001** "si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica". Sono "esclusi solo lo stato, enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici, enti pubblici di rilievo costituzionale".
E secondo il D.Lgs. 231/2001 (art. 5) l'ente "è **responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio**:
- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di direzione di amministrazione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonchè da persone che esercitano anche di fatto la gestione o il controllo dello stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.
L'ente non risponde se le persone hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

Per rimarcare poi l'importanza dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, riportiamo quanto indicato sull'**esenzione e limitazione della responsabilità dell'ente**.

Ad esempio riguardo ai **soggetti apicali** (art. 6), se i reati sono stati commesse dalle persone di cui all'art. 5, "l'ente non risponde se prova che:
- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomo potere di iniziativa e di controllo (nota: negli enti di piccole dimensioni i compiti dell'organismo di vigilanza possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza".
Inoltre l'ente "è responsabile se la commissione dei reati è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza". Mentre l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza "è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato,

ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

L'intervento si sofferma poi ampiamente sull'**integrazione dei sistemi di gestione**.

Sono ad esempio riportati alcuni aspetti comuni a tutti i sistemi di gestione ISO ed ai modelli di organizzazione D.Lgs. 231/2001:
- **governance**: "il sistema della governance definisce le responsabilità e le autorità nonché le modalità per l'esercizio dei poteri di decisione e di controllo all'interno di un'organizzazione;
- **compliance**: la gestione della compliance definisce le responsabilità e le autorità nonché le modalità per assicurare la conformità dell'Organizzazione ai requisiti normativi a questa applicabili;
- **risk management**: il sistema di gestione del rischio definisce le responsabilità e le autorità nonché le modalità per prevenire o mitigare l'impatto di eventi incerti sugli obiettivi perseguiti da un'organizzazione".

Ad esempio riguardo ai modelli di governance e con riferimento al sistema di controllo si indica che è importante **mappare e pianificare i processi**:
- **mappatura dei processi**: "i processi dove si ravvisa un maggiore profilo di rischio sono in genere definiti come 'sensibili';
- **pianificazione dei processi sensibili in un'ottica di controllo**: la pianificazione dei processi (mediante definizione di procedure, istruzioni, risorse, responsabilità, monitoraggi, etc.) assume particolare rilevanza come mezzo per governare le modalità di svolgimento delle attività e le modalità di formazione della volontà aziendale".

Questi i **principi di controllo dei processi**:
- "ogni processo deve essere verificabile, documentato, coerente e congruo" (linee guida Confindustria, p.to 4), curando altresì la sicurezza delle informazioni e dei dati trattati a livello di processo;
- separazione dei compiti a livello di singolo processo (lgc, p.to 4), affinchè: a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati; i poteri e le responsabilità siano chiaramente definite; i poteri e le responsabilità siano coerenti con l'organizzazione dell'ente;
- documentazione, mediante registrazioni, le attività di controllo effettuate (lgc, p.to 4)".

Ricordando la differenza tra processi ("insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in entrata in elementi in uscita" - ISO 9000, p.to 3.4.1) e procedure ("modo specificato per svolgere un'attività o un processo - ISO 9000, p.to 3.4.5), sono riportati anche i **vantaggi di un sistema di procedure**:
- **trasparenza**: "documentazione delle modalità di gestione dei processi;
- **responsabilizzazione**: definizione di chi fa che cosa e come, anche mediante richiamo in procedura di documenti correlati (istruzioni operative, moduli, regolamenti, etc.);
- **comunicazione**: informazione circa le corrette modalità di svolgimento di processi e attività in conformità ai principi del codice etico".

Nel documento agli atti ? che vi invitiamo a leggere integralmente - sono poi ricordati anche diverse altre **norme e linee guide**:
- UNI EN ISO 31000:2010 "Gestione del rischio-principi e linee guida";
- ISO 19600:2014 «Compliance management systems ? Guidelines»: "definisce le linee guida per un sistema di gestione per la conformità normativa a requisiti quali: leggi, regolamenti, codici settoriali, codici etici, etc.".
- Linea Guida ISO ANNEX SL: l'ISO "ha definito che tutte le nuove edizioni degli standard inerenti i principali sistemi di gestione siano conformi si requisiti di una specifica linea guida: **ISO Annex SL**. Questo al fine di armonizzare struttura, testo, termini e definizioni di tutti gli standard gestionali in ottica di integrabilità degli stessi".

Infine il documento si sofferma sui sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 30 D.Lgs. 81/2008) con riferimento a:
- standard BS OHSAS 18001;
- Linee Guida UNI INAIL.

Concludiamo segnalando che lo Standard BS OHSAS 18001 «Occupational Health and Safety Management Sustems ? Requirements» (dove BS, British Standard, è "l'equivalente britannico dell'UNI italiano") "è in fase di revisione e da Standard Britannico (BS) diventerà uno standard ISO: lo **standard ISO 45001**". E lo standard ISO 45001, proprio nell'ottica dell'importanza che assume l'integrazione dei vari standard gestionali, "sarà strutturato facendo riferimento alle Linee Guida ISO Annex SL".

" Modello di organizzazione e gestione D.lgs. 231/01 e modelli di organizzazione e gestione aziendale per la salute e sicurezza

sul lavoro (Art. 30 D.lgs. 81/08)", a cura di Stefano Michelotti e Andrea Leonardi, intervento all'evento formativo "Sistemi di gestione della sicurezza e articolo 30 D.Lgs. 81/08. Modelli di organizzazione e di gestione aziendale e applicazione del D.Lgs. 231 del 2001" organizzato dall'Azienda Sanitaria Locale di Milano (formato PDF, 2.31 MB).

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro su SGSL, Modelli organizzativi, decreto 231

RTM

 Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it